



Roma, 4 agosto 2022

Segr./MC/cs

- Ai Comitati Regionali della L.N.D.
- Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
- Alla Divisione Calcio a Cinque
- Al Dipartimento Interregionale
- Al Dipartimento Calcio Femminile

Loro indirizzi

Oggetto: contributi a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi

Per opportuna necessaria conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette, allegata alla presente, la nota di pari oggetto pervenuta dalla Segreteria Generale della F.I.G.C. contenente le indicazioni relative a modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DPCM del 30 giugno 2022 (Il "Decreto"), il cui testo è parimenti allegato alla presente nota.

In proposito, va segnalato che i contributi di che trattasi verranno erogati soltanto per la gestione di palestre e non per gli impianti sportivi all'aperto, come indicato all'art. 4 del suddetto DPCM.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le Società aderenti.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)



Il Segretario Generale

Roma, 2 agosto 2022
Prot. 2571/SS 22-23
Segreteria Generale

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Roma

Oggetto: contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi

Si fa riferimento al DPCM del 30 giugno 2022 (il “Decreto”), con il quale sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi, che qui si allega.

Possono accedere al suddetto contributo le associazioni e le società sportive che, alla data del 2 marzo 2022, risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano, alla data di pubblicazione del Decreto, affiliate alla FIGC.

A seguito degli approfondimenti effettuati dalla scrivente Federazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica l'assenso del predetto Dipartimento affinché le richieste di erogazione del contributo da parte delle ASD/SSD siano presentate ai Comitati Regionali della LND competenti per territorio, ovvero alla Divisione Calcio a Cinque o alla Lega Nazionale Dilettanti, rispettivamente per le società di competenza della Divisione stessa o dei Dipartimenti.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, i presupposti oggettivi che le ASD/SSD devono soddisfare per potere accedere al contributo sono i seguenti:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
- b) numero di tesserati, alla data di pubblicazione del Decreto, pari ad almeno 30 unità;

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo sono conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un dottore commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che hanno ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto.

I Comitati Regionali della LND, la Divisione Calcio a Cinque o la Lega Nazionale Dilettanti, per quanto di competenza, verificano, per ogni ASD/SSD richiedente il contributo, l'esistenza dei presupposti oggettivi di cui sopra, asseverano il numero dei tesserati dichiarato e predispongono un prospetto riepilogativo, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal Dipartimento dello Sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari.

Tale prospetto riepilogativo, sottoscritto - a seconda dei casi - dal Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque o dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere trasmesso alla Segreteria Federale, che ne curerà il successivo invio al Dipartimento per lo Sport.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate dalle ASD/SSD entro il 31 agosto 2022.

Tanto premesso, la Lega in indirizzo vorrà dare massima informativa di quanto rappresentato con la presente ai propri Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque e società.

Cordiali saluti


Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 0135781001



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni ”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

VISTO l'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 con cui si approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 concernente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165, ed in particolare l'articolo 6, il quale dispone che le somme trasferite alla società sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 15/BIL del 22 febbraio 2022, che assegna la somma di euro 90.750.000,00 al capitolo 846, "Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", iscritto nel Centro di responsabilità n.17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale ha disposto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9 comma 4, che ha disposto che la dotazione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse incrementata di 20 milioni euro per l'anno 2022;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in particolare l'articolo 5 comma 5 che ha disposto che la dotazione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, venisse ridotta di un milione di euro per l'anno 2022.

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che ha disposto che la dotazione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse ulteriormente incrementata di 40 milioni euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto di riparto del 19 maggio 2022, registrato in Corte dei conti in data 30 maggio 2022;

CONSIDERATO che sempre il suddetto decreto del 19 maggio 2021 ha previsto che in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi fossero destinati contributi per un totale di € 53 milioni;

CONSIDERATO che, così come previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 7,

comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, 2, con successivo decreto dell'autorità politica delegata in materia di sport verranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione;

RITENUTO, pertanto di procedere all'emanazione del predetto decreto attuativo.

DECRETA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità indicate dalla legge, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi.

Art. 2 (Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo in favore dei gestori di impianti sportivi)

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
4. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti sportivi devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 5.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, assevera il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva e predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento nei termini di cui al successivo articolo 5.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.

Art.3

(Presupposti oggettivi)

1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
- b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto.

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Art. 4

(Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)

1. Il contributo di cui all'art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 3:

a) Euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati; euro ventimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati; euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati; euro trentamila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. Nel caso che un'associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente lettera, i soggetti di cui all'Art. 2 comma 1) devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

b) Euro sessantamila per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

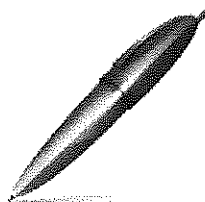
Art. 5 **(Termini)**

1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del presente decreto.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno presentare i prospetti di cui all'articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni.

Roma, 30 giugno 2022

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO



Firmato digitalmente da
VEZZALI MARIA VALENTINA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Registrato alla Corte dei Conti
il 25 luglio 2022
al n. 1920